

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Bongioanni Frederic**, nato a Nizza (Francia) il 17/02/1975, domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, C.F. BNGFDR75B17Z110U, nella sua qualità di **Procuratore** della Società **ENGIE SERVIZI S.p.A.**, società con azionista unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL SA (B), con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, iscritta al n. 07149930583 (già 9490/85) del Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che né il sottoscritto, né la ENGIE SERVIZI S.p.A., né i soggetti elencati nell'Allegato "1" si trovano in alcuno dei casi di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 80, comma 1 - lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5 - lett. a), b), c) (sul punto si veda, *infra*), c-bis) (sul punto si veda, *infra*), c-ter), c-quater) (sul punto si veda, *infra*), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) (sul punto si veda, *infra*) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e precisamente:

- che né il sottoscritto, né la ENGIE SERVIZI S.p.A., né i soggetti elencati nell'Allegato "1", né alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, né il Socio Unico ENGIE Energy Services International s.a. (B), né i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che nei confronti della ENGIE SERVIZI S.p.A. e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (v. Allegato "1"), non sussistono, ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- che la ENGIE SERVIZI S.p.A. non ha commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; inoltre, dichiara di avere in corso procedimenti non definitivamente accertati come si evince dal certificato dell'Agenzia delle Entrate allegato alla presente;
- che la ENGIE SERVIZI S.p.A. non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016, e in particolare che:

- a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
- b) non è stata sottoposta a fallimento, che non si trova in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del d.lgs. n. 50/2016 e 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (sul punto si veda *infra*);
- c-*bis*) non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-*ter*) non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che abbiano causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- c-*quater*) non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (v. *infra*);
- d) la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-*bis*) non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-*ter*) non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: *Provincia di Roma Dipartimento XI - S.I.L.D. Servizio Inserimento al Lavoro Disabili (ex collocamento obbligatorio) - Uff. Certificati Ottemperanza – Viale R. Vignali, 14 – 00173 Roma*;
- l) che né il sottoscritto, né la ENGIE SERVIZI S.p.A., né alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, né il Socio Unico ENGIE Energy Services International s.a. (B), né i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, né i soggetti riportati nell'"*Allegato 1*" sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203;
- m) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- l'inesistenza, a proprio carico e a carico dei soggetti elencati nell'Allegato "1", di condanne per le quali è stato disposto il beneficio della non menzione;
- di essere cittadino italiano;

- a titolo meramente informativo che la società Engie Servizi S.p.A. ha riportato la seguente condanna di primo grado:

- ✓ Procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Roma con RG 30778/2013 a carico di Mariano Screnci, ex Direttore Generale Aggiunto della Cofely Italia S.p.A. (ora ENGIE Servizi S.p.A.), non più dipendente dal 30 aprile 2011, indagato per il reato di truffa aggravata (art. 640-*bis* cod. pen.) in relazione ad una richiesta di proroga, presentata in data 9 settembre 2009, del periodo di riconoscimento della componente incentivante erogata per la produzione elettrica dell'impianto di Vizzolo Prebadissi (MI). Per lo stesso reato è stata indagata la ENGIE Servizi S.p.A. ai sensi del d.lgs. n. 231/01. Il procedimento si è chiuso in primo grado con sentenza in data 24 gennaio 2019 che ha condannato Mariano Screnci alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 4 con sospensione della pena e la ENGIE Servizi S.p.A. alla pena pecuniaria di € 50.000.
- ✓ Conseguentemente, Mariano Screnci ha depositato appello avverso la decisione di condanna, sostenendo che non sia stata raggiunta la prova della conoscenza in capo al medesimo della illegittima genesi della convenzione, ma – al contrario – sono state offerte le prove della sua buona fede al momento della sottoscrizione della richiesta di proroga. Anche Engie Servizi S.p.A. in data 27 giugno 2019 ha depositato atto di appello avverso la sentenza di primo grado con cui è stata inflitta la sanzione pecuniaria ex d.lgs. n. 231/2001 e il relativo giudizio d'appello non è stato ancora fissato.

La Società precisa, sin d'ora, che il provvedimento non definitivo di condanna oggetto della dichiarazione che precede non integra alcuna causa di esclusione automatica di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (né la fattispecie delineata dall'art. 80, comma 1, del Codice che richiede l'avvenuta irrogazione della condanna "con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale" né, tantomeno, quella disciplinata dalla previsione di cui all'art. 80, comma 5, lett. *f*), in cui "l'esclusione automatica è prevista ... solo in presenza di sanzioni interdittive, nel caso di specie non applicate" (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 31.1.2019, n. 210).

Posto quanto precede, ne discende che la dichiarazione in questione è stata resa in un'ottica di massima trasparenza, al fine di conformare l'operato aziendale alle indicazioni – sebbene non vincolanti – delle Linee Guida n. 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Anac") che menzionano (nella Sezione II), quali cause di esclusione facoltativa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. *c*), d.lgs. n. 50/2016, le condanne non definitive per i "reati previsti dal d.lgs. 231/2001".

Ebbene, nonostante si ritenga dirimente quanto esposto nei paragrafi precedenti, al fine di consentire a codesta Spett.le Stazione Appaltante la compiuta assunzione delle più opportune determinazioni di propria competenza, Engie Servizi S.p.A. rappresenta:

- che all'epoca dei fatti di causa (2003) la scrivente società non aveva ancora adottato un modello di organizzazione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e che quello adottato nel 2008 non prevedeva alcuna procedura idonea a prevenire reati della specie di quello contestato;
- di aver tempestivamente provveduto ad adottare significative misure di *self cleaning*, ai sensi dell'art. 80, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, quali il completo rinnovo della *governance* aziendale (tra cui la sostituzione dell'Amministratore Delegato *pro tempore*, deliberata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2015 e la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell'8 maggio 2018); l'adozione di un nuovo Statuto della Società (nel quale sono stati notevolmente rinforzati i riferimenti al Codice Etico adottato dalla compagine sociale), avvenuta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 15 settembre 2016, ulteriormente aggiornato nell'Assemblea straordinaria del 26 giugno 2018; l'adozione di modelli di organizzazione sempre più incisivi ed efficaci, utili a prevenire reati di quelli nella specie contestati; l'implementazione di sistemi di *compliance* e controllo dinamici; un'immediata azione volta alla restituzione del profitto che la Società avrebbe maturato in conseguenza del fatto; la completa rivisitazione delle modalità di conferimento delle procure speciali agli organi sociali;
- di non essere stata destinataria di alcuna pena accessoria e/o di sanzioni interdittive (quali, ad esempio, il divieto di contrarre con la P.A. ex art. 9, comma 2, lett. *c*), d.lgs. n. 231/2001);
- di aver depositato in data 27 giugno 2019 atto di appello avverso la suddetta sentenza di primo grado con cui è stata inflitta la sanzione pecuniaria ex d.lgs. n. 231/2001.

Dichiara, altresì, che a carico del Procuratore Cristiano Mendolicchio sussiste la seguente condanna:

- ✓ condanna con sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) del G.I.P. Tribunale di Ancona irrevocabile il 02/10/2001.
Emessa in data 23/07/2001.
Reato: Omicidio Colposo ex art. 589 cod. pen. (commesso il 18/06/1998 in Offagna).
Circostanze: Art. 62-*bis* cod. pen., Art. 62, n. 6 cod. pen.
Dispositivo: Reclusione mesi 3.

Sostituita la pena: reclusione mesi 3 con la multa lire 6.750.000 (Pari a Euro 3.486,08) ammesso al pagamento rateale in 30 rate.

Pena accessoria: Sospensione della patente di guida per mesi 2.

In merito, vale ricordare che il termine quinquennale di astratta rilevanza è decorso ai sensi dell'art. 80, comma 10-*bis*, Codice Appalti, rendendo così la circostanza non più solo irrilevante ma anche inutilizzabile ai fini della disciplina speciale in materia di contratti pubblici.

Dichiara, inoltre, che a carico del Procuratore Massimo Zanetti sussiste la seguente condanna:

- ✓ condanna con decreto penale da parte del G.I.P. del Tribunale di Bergamo esecutivo in data 14/04/2016. Emessa in data 16/02/2016.
Reato: guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche *ex art.* 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992 (commesso il 25/08/2015 in Almè).
Circostanze: art. 186, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 285/1992.
Dispositivo: circostanze attenuanti e aggravanti equivalenti. Art. 69, comma 3, cod. pen. Attenuanti generiche. Art. 62-*bis* cod. pen. Arresto 3 mesi. Ammenda 750,00 Euro.
Sostituita la pena: l'intero arresto con l'ammenda Euro 22.500,00, ritenute le diminuenti di rito del decreto penale.
Pena accessoria: sospensione della patente di guida per 2 anni.
Benefici: sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen.

Inoltre, pur convinta dell'irrilevanza della circostanza ai fini delle valutazioni di Codesta s.a. in ordine alla sussistenza delle situazioni di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016, per puro scrupolo informativo dichiara che: a) con delibera del 8 agosto 2014 l'A.O. San Camillo Forlanini ha aderito alla convenzione Consip stipulata dalla scrivente in ATI con Manital soc. coop. a r.l.; b) con successiva delibera n. 697/2014 l'A.O. San Camillo Forlanini ha affidato all'ATI suddetta l'esecuzione di prestazioni complementari *ex art.* 57, comma 5, lett. a) per sette anni per complessivi € 29.120.918,57; c) con successiva delibera n. 1116/2015 l'A.O. San Camillo Forlanini ha annullato parzialmente la suddetta delibera n. 697/2014.

Con riferimento a quanto sopra, la Società dichiara quanto segue: a) con atto notificato in data 3 novembre 2016, portante tra l'altro misure di custodia cautelare, sono state contestate a tre dipendenti della società ipotesi di violazione degli artt. 353, 640, 319, 319-*bis*, 321 (con riferimento all'affidamento di servizi complementari) e 356 cod. pen. (con riferimento alla pretesa mancata manutenzione di impianti elettrici e di condizionamento); b) alla società è stata contestata l'omessa predisposizione di modelli organizzativi *ex d.lgs.* 231/2001 idonei a prevenire la commissione di reati del genere sopra indicato; c) le misure cautelari a carico di due dipendenti sono state revocate dal Tribunale del Riesame in data 24 novembre 2016 e nel gennaio 2017. Successivamente, le indagini sono state estese ad altri quattro esponenti e dipendenti aziendali con riferimento a prestazioni contrattuali di cui si assume errata l'esecuzione (lavori di messa in sicurezza della Casa Accoglienza Suore e crollo della controsoffittatura del Padiglione Marchiafava), sotto il profilo della pretesa violazione degli artt. 640, 356, 476 e 434 cod. pen. La richiesta di applicazione di misura cautelare interdittiva *ex d.lgs.* 231/2001 a carico della società è stata respinta dal competente giudice del Tribunale di Roma. In data 30 giugno 2020 è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il relativo procedimento è contrassegnato da R.G. n. 36219/2015. Sul punto, con riferimento alle specifiche misure di *self-cleaning* *ex art.* 80, comma 7, Codice Appalti, adottate conseguentemente dalla società Engie Servizi S.p.A., si richiama come la stessa Sezione Riesame del Tribunale di Roma con ordinanza dell'8 ottobre 2018 (r.g. 1557/2018) ha valutato in modo molto positivo e come "imprescindibile elemento di novità" l'adozione da parte della scrivente del nuovo Modello 231 a marzo 2017, a luglio 2018, peraltro, da ultimo ulteriormente aggiornato nel novembre 2019. Peraltro, il medesimo Tribunale nell'analizzare tale Modello 231 ha aderito con la posizione già espressa in precedenza dal GIP e lo ha valutato idoneo a superare le accuse poste a suo tempo dal PM, in quanto tale Modello 231: (i) "Sono distinte sette aree nelle quali vengono analizzate le tipologie delittuose che costituiscono occasione per la commissione di illeciti amministrativi"; (ii) "É previsto un sistema di controllo interno, favorendo il coinvolgimento di più soggetti nell'espletamento dei vari compiti, la verifica e la documentazione delle diverse operazioni; nel modello approvato si dà atto altresì che Engie ha implementato un sistema di controllo interno (INCOME), che prevede diversi passaggi"; (iii) "Sono previste procedure interne per controllare la gestione delle risorse finanziarie (previsione di più figure coinvolte nelle diverse fasi, all'evidente fine di reciproci controlli, fissazione di limiti all'autonomo impiego di denaro, controlli su ordine, fatture, consegne, pagamenti". Ulteriormente, ad avviso del Tribunale rileva altresì che "Nell'ultima versione del modello organizzativo è stata altresì modificata la composizione dell'Organismo di Vigilanza, del quale non fanno più parte componenti "interni" della società, così da renderlo indipendente e da escludere qualunque conflitto di interessi nell'adempimento dei doveri incombenti su tale organo". Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l'appello proposto dal PM,

confermando il provvedimento del 21 maggio 2018 con cui il GIP ha rigettato la richiesta di misura interdittiva 231 nei confronti della società. Tali misure e provvedimenti adottate da Engie Servizi costituiscono a tutti gli effetti elementi *"concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti"* utili a provare, ai sensi dell'art. 80, comma 7, Codice Appalti, l'integrità morale dell'operatore economico dichiarante.

Benché allo stato non rilevi in alcun modo quale causa di esclusione, si riporta che in data 4 giugno 2020 l'Anac ha comunicato ad Engie Servizi l'avvio di una istruttoria nell'ambito dei propri poteri di vigilanza in materia di contratti pubblici (fascicolo n. 2653/2020) con riferimento alla prosecuzione dell'affidamento del servizio calore per il Comune di Milano. Sul punto, in data 15 luglio, Engie Servizi ha comunicato ad Anac che, in ragione della sopravvenuta pendenza di un ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto (TAR Lombardia, Milano, sez. I, r.g. n. 929/2020; Cons. St., sez. V, r.g. nn. 5336/2020 e 5479/2020), vi sarebbero i presupposti per la sospensione del procedimento istruttorio di vigilanza avviato nei confronti di Engie Servizi, in base all'art. 10 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. In data 6 agosto 2020, il predetto procedimento nei confronti di Engie Servizi è stato quindi sospeso da Anac con nota del 4 agosto 2020 dal momento che è *"emersa la sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale sulla medesima fattispecie"*.

Per mero scrupolo dichiarativo, in linea con gli oneri di onnicomprensività della presente dichiarazione, si informa la Spett.le Stazione Appaltante che nel giugno 2020 la ASST Nord Milano, a seguito di un accordo transattivo, ha rinunciato interamente all'applicazione e richiesta di corresponsione delle penali, complessivamente calcolate in Euro 667.941,20, verso il riconoscimento da parte di Engie Servizi dell'importo di Euro 160.000,00 a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa e/o contestazione sulla contabilità del rapporto e le pretese reciproche. In particolare, la stazione appaltante contestava, prevalentemente, il mancato ottenimento della autorizzazione unica alle emissioni in atmosfera in relazione ad una centrale termica sita in Sesto San Giovanni. Con il predetto accordo transattivo, l'ASST ha riconosciuto altresì di dovere remunerare Engie per le prestazioni eseguite per € 1.208.339,18. Sul punto, occorre evidenziare che, ferma l'irrilevanza di quanto riportato, la giurisprudenza amministrativa ha confermato che non sussiste obbligo dichiarativo a carico del partecipante in relazione a un accordo transattivo intervenuto con una stazione appaltante, al quale non può attribuirsi valore di condanna al risarcimento del danno o di altre sanzioni in ragione del suo carattere meramente patrimoniale (Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4266). Anche per tale ragione, la circostanza ora richiamata non può essere ritenuta non solo rilevante ai fini dichiarativi ma nemmeno ai fini della sua valutazione sotto il profilo del "grave illecito professionale".

Con il medesimo scrupolo, si riporta brevemente che la società di progetto, PSSC S.p.A., costituita, ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. n. 163/2006, dall'ATI Cofathec Servizi S.p.A. (oggi "Engie Servizi S.p.A.") e Inso S.p.A. in data 29 dicembre 2016 ha ricevuto da parte della stazione appaltante, ATS Sardegna, a seguito di diffida ad adempiere del 7 luglio 2016 e nonostante le contestazioni formulate da PSSC, una comunicazione di risoluzione del contratto di concessione per inadempimento. Tuttavia, a valle di una complessa ed articolata vicenda giudiziale (ancora in corso) si può riportare che siffatta risoluzione contrattuale non è stata dichiarata da alcun organo giurisdizionale: tant'è che PSSC sta continuando da allora a gestire tutti i servizi già affidati, senza soluzione di continuità, ad eccezione della sola parte dei lavori relativi al progetto che hanno subito un'interruzione. In merito, vale richiamare che le società di progetto subentrano, per legge, a titolo originario nel rapporto di concessione dell'ATI e pertanto, per quanto da quanto precede non vi siano elementi di rilievo sotto il profilo del grave illecito personale, la loro astratta rilevanza non potrebbe essere certo riferibile Cofathec Servizi S.p.A., e quindi oggi a Engie Servizi S.p.A., in ragione della sua estraneità soggettiva rispetto alla diversa compagine della PSSC S.p.A.

Similmente, si menziona che in data 29 dicembre 2020, l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ha notificato alla società "Torino Sanità Società di Progetto S.p.A.", alla quale Engie Servizi partecipa, la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della l. 241/90, di risoluzione anticipata di una concessione "per la costruzione e gestione dell'Unità Spinale Unipolare e dei relativi parcheggi pertinenziali, nonché del servizio di gestione globale a risultato negli immobili di proprietà dell'Azienda" (aggiudicata il 20 giugno 2003) nel supposto esercizio di una facoltà contrattuale di scioglimento anticipato del rapporto (peraltro non contenuta né nel contratto né nel CSA), sulla cui legittimità la stessa AOU sembrerebbe comunque dubitare avendo richiesto in data 2 dicembre 2020 un chiarimento di conforto all'Anac per il tramite dell'istituto del parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, Codice Appalti. Sul punto, Engie Servizi si limita a precisare che (i) la circostanza risolutiva non è connessa a supposti inadempimenti contrattuali del concessionario, ma rappresenterebbe solo l'esercizio della ipotetica facoltà contrattuale del concedente di sciogliere il rapporto in

anticipo rispetto alla scadenza naturale; (ii) tale facoltà non è stata comunque ancora esercitata dall'AOU, essendo solo stato avviato il relativo procedimento e quindi allo stato non può dirsi in alcun modo efficace nei confronti del destinatario della comunicazione; (iii) trattandosi al più dell'esercizio di una mera facoltà contrattuale di scioglimento del rapporto contrattuale, la stessa non rileverebbe ai fini pubblicistici, per cui invece sono soggette all'obbligo dichiarativo solo le circostanze risolutive da cui emergono *"significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto"*, tra cui non rientra la presente; e infine (iv) l'esercizio di tale ipotetica facoltà di sciogliere il rapporto, per quanto allo stato solo paventata dall'AOU e non ancora esercitata, non riguarderebbe direttamente Engie Servizi ma la sola società "Torino Sanità Società di Progetto S.p.A.", essendo quest'ultimo il solo destinatario della predetta comunicazione di avvio del procedimento e quindi un soggetto giuridico diverso da Engie Servizi. Per tali ragioni, Engie Servizi fa menzione di tale circostanza al fine di massima trasparenza e collaborazione, pur nella convinzione che la stessa non possa in alcun modo incidere sotto il profilo della integrità morale o della affidabilità professionale.

Inoltre, pur nella ferma convinzione che la Spett.le Stazione Appaltante ne riconosca ugualmente la piena irrilevanza oltre che inutilizzabilità giuridica ai fini della presente gara, alla stregua di quanto è stato già statuito positivamente sul punto nei confronti di Engie Servizi con la sentenza del TAR Veneto, sez. I, 24 gennaio 2020, n. 84, si riporta che al consigliere dott. Olivier Jacquier – per cui è comunque decorso il termine di rilevanza annuale quale procuratore – è stato notificato il decreto di rinvio al giudizio nell'ambito del procedimento r.g.n.r. 5917/2013 pendente dinanzi al Tribunale di Savona avente ad oggetto l'accertamento ex artt. 434, comma 2 e 449 cod. pen. ("disastro colposo") di natura ambientale nella zona di Vado Ligure relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti a carbone della centrale di proprietà della società Tirreno Power S.p.A., società partecipata al 50% da Engie Italia S.p.A., società diversa da Engie Servizi S.p.A. (né da essa controllata né collegata), ma parte in ultima istanza del medesimo Gruppo. Nel processo sono coinvolti in modo complessivo tutti i consiglieri che si sono susseguiti nel corso degli anni nella compagine sociale di Tirreno Power S.p.A. dal 2003 al marzo 2014, data in cui la centrale in oggetto è stata posta sotto sequestro. Non ci sono specifiche o particolari contestazioni ascrivibili a Olivier Jacquier, oltre a quelle in conseguenza della posizione assunta dal medesimo nel corso del periodo in cui ha esercitato il ruolo di consigliere *pro tempore* (dal 24/03/2010 al 27/06/2012). Il procedimento si trova attualmente in fase dibattimentale ed è in corso allo stato l'audizione dei testi delle parti civili. La prossima udienza è fissata per il 15 dicembre 2020 e si inserisce pur sempre nell'ambito della fase dibattimentale e quindi ampiamente prima della discussione per la definizione del processo.

Come anticipato, la recente sentenza TAR Veneto, sez. I, 24 gennaio 2020, n. 84 ha dichiarato specificatamente che vi è *"insussistenza di un obbligo dichiarativo a carico di Engie Servizi S.p.A. in relazione ai fatti (oggetto del rinvio a giudizio) ascritti al sig. Olivier Jacquier, in quanto relativi alla sua anteriore carica di amministratore di Tirreno Power S.p.A. (e, quindi, certamente fatti non posti in essere dallo stesso quale titolare di carica societaria nell'ambito dell'operatore economico concorrente Engie Servizi S.p.A. e, pertanto, a quest'ultima non riconducibili)"*. Ciò detto, al fine di chiarire la totale irrilevanza e inutilizzabilità di tale circostanza, sotto ogni aspetto, sia di carattere normativo/soft law sia giurisprudenziale, è utile chiarire che: i) la tipologia di reato contestato non rientra tra alcuno dei reati indicati ex art. 80, comma 1, e peraltro non è stato nemmeno accertato in primo grado, come diversamente richiesto dalle stesse Linee Guida n. 6 dell'Anac, oltre che dall'art. 80, comma 10-bis a garanzia della "definitività" dell'accertamento. Tra l'altro, la fattispecie di reato oggetto di contestazione non figura in alcun modo alla voce di cui all'art. 80 comma 1, lett. g) in quanto per la contestazione in esame non è prevista dalla legge la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; ii) la circostanza in oggetto non assume poi alcuna rilevanza nemmeno ex art. 80, comma 5, lett. a) e c) in ragione della assenza di qualsiasi atto formale di condanna, o comunque esecutivo nei confronti della scrivente Engie Servizi S.p.A. che possa fondare una circostanziata contestazione in merito alla professionalità e moralità dell'operatore economico; iii) peraltro, rimane un fatto tutt'altro che pacifico in giurisprudenza che le circostanze di cui all'art. 80, comma 5, siano riferibili anche ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3 per fatti che non rientrano tra quelli indicati all'art. 80, comma 1, che – come si sa – sono ben diversi da quelli oggi in esame (*ex multis*, TAR Lombardia (Milano), 29 gennaio 2018, n. 250; TAR Lazio (Roma), sez. II, 17 giugno 2019, n. 7836); iv) in ogni caso, vale altresì ribadire che il supposto illecito penale non è riferibile in alcun modo alla scrivente società Engie Servizi S.p.A. in quanto l'attività in esame riguarda una diversa società in cui partecipa la società Engie Italia S.p.A., che appartiene in ultima istanza al medesimo Gruppo ma che non si trova in una situazione né di controllo né di collegamenti ex art. 2359 cod. civ rispetto ad Engie Servizi S.p.A. Tale circostanza è stata peraltro avvalorata e confermata dal TAR Veneto, sez. I, 24 gennaio 2020, n. 84 nella parte in cui ha affermato, da un lato che *"la ulteriore circostanza che una società di capitali sia socia di altra società di capitali non comporta affatto che quest'ultima perda la propria qualità di autonomo soggetto di diritto, dotato di propria personalità giuridica"*; e, dall'altro lato, che per dimostrare l'irrilevanza di tale circostanza è *"sufficiente ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità"*

giuridica distinta (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2019, n. 267; Cass. civ., sez. lav., 31 luglio 2017, n. 19023; Cass. civ., sez. lav., 24 settembre 2010, n. 20231)". Del resto, come si è già ampiamente evidenziato e per cui ci si riserva comunque di poter ulteriormente rappresentare, la condotta illecita riferita all'attuale amministratore delegato delle due società (Engie Servizi S.p.A. e Engie Italia S.p.A.) è stata posta in essere nella veste di amministratore di altra società partecipata (Tirreno Power S.p.A.), che costituisce a tutti gli effetti un diverso e distinto operatore economico. Da quanto argomentato, oltre che in conformità con l'orientamento dello stesso giudice amministrativo su questa specifica circostanza nei confronti di Engie Servizi S.p.A., secondo cui tale dichiarazione è "*certamente irrilevant[e] ai fini della partecipazione*" (TAR Veneto, sez. I, 24 gennaio 2020, n. 84), si ritiene come possa comunque emergere a tutta prima l'estraneità dell'operatore economico scrivente Engie Servizi S.p.A. rispetto ai canoni dell'integrità morale e all'affidabilità professionale senza che la circostanza ora descritta possa incidervi in alcun modo.

Con uguale scrupolo (né l'art. 80 Codice Appalti né le Linee Guida n. 6 dell'Anac prescrivono come obbligatoria la menzione di tale circostanza), e nella medesima convinzione che anche in questo caso codesta Ecc.ma Stazione appaltante voglia riconoscere l'irrelevanza della circostanza ora rappresentata, si intende riportare che in data 3 marzo 2020 è stato notificata una "*informativa ai fini della conoscenza del procedimento e verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio ex artt. 349 e 161 c.p.p.*" nei confronti del Direttore dell'Area Toscana-Centro di Engie Servizi S.p.A., nell'ambito di una commessa presso la Stazione Santa Maria Novella di Firenze e in relazione ad una presunta inosservanza (reato non individuato) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("T.U. Sicurezza") in assenza di infortuni. Come noto, in questa fase non è possibile per l'indagato – né per Engie Servizi S.p.A. – desumere maggiori informazioni, se non che la presunta commissione del fatto oggetto di contestazione sarebbe avvenuta nel febbraio 2020.

Benché la circostanza ormai non rilevi in alcun modo, la Società dichiara per consentire alla Stazione appaltante un'adeguata e ponderata valutazione sull'indiscussa integrità morale e sulla piena affidabilità professionale dell'operatore economico dichiarante, in un'ottica di trasparenza e proficua collaborazione, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"), nell'ambito del procedimento istruttorio n. I808 (accessibile all'indirizzo: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I808_chiusura%20istrutt.pdf), ha adottato il provvedimento n. 27646, notificato in data 9 maggio 2019, con il quale ha accertato la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE. Tale procedimento ha riguardato il condizionamento dell'esito della gara pubblica denominata "FM4", bandita nel marzo del 2014 da Consip S.p.A. ("Consip"), comminando una sanzione amministrativa pecuniaria a Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), in solido con la controllante Engie Energy Services International SA. Come si avrà, modo di argomentare più approfonditamente, tali fatti non solo sono "*circoscritti ad un delimitato periodo temporale*", e quindi inidonei ad indicare "*un'effettiva incidenza pregiudizievole sul sistema della concorrenza*" (TAR Lombardia, Sez. I, 11 gennaio 2019, ord. n. 24/2019), ma sono anche stati ritenuti errati e contraddittori nella formulazione prospettata dall'Autorità e per questo sono stati contestati in giudizio. Con la sentenza n. 8768/2020, come si vedrà più diffusamente *infra*, il Collegio del TAR Lazio ha quindi definito il giudizio annullando integralmente la sanzione per Engie Servizi sia per quanto riguarda l'accertamento dell'illecito antitrust, sia per quanto riguarda la sanzione, di modo che il provvedimento dell'AGCM è stato rimosso dall'ordinamento interamente per quanto riguarda la posizione di Engie Servizi.

Ad ogni buon conto, benché la sanzione antitrust sia stata annullata in giudizio, Engie Servizi S.p.A. non può comunque esimersi dall'evidenziare quanto segue.

In primo luogo, occorre evidenziare che **i provvedimenti sanzionatori dell'AGCM non configurano alcuna fattispecie di esclusione obbligatoria** dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, essendo rimessa tale valutazione alla discrezionalità della stazione appaltante.

Inoltre, sebbene le Linee guida n. 6 dell'Anac prevedano che "*... la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente: 1.) i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi **aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare***", è opportuno, in questa sede, evidenziare come la stessa AGCM, nella Segnalazione n. AS1473, pubblicata sul Bollettino n. 6 del 19 febbraio 2018, ha rilevato che "***la scelta di attribuire rilevanza al provvedimento meramente "esecutivo" dell'Autorità – e non più ai "provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato"** come recitava la precedente versione delle Linee Guida – ai fini della valutazione in merito alla sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), **comporta alcune criticità***".

In particolare, l'AGCM ha ritenuto che *"al fine di evitare una proliferazione del contenzioso e continui effetti sulle gare in corso derivanti dal possibile esito divergente dei giudizi, **appare preferibile individuare la data dell'accertamento definitivo non in quella del provvedimento esecutivo dell'Autorità (che non è definitivo), ma in quello dell'intervenuta inoppugnabilità dell'accertamento da parte dell'Autorità (nell'ipotesi di provvedimenti non impugnati) o nella pronuncia definitiva del giudice amministrativo (in caso di impugnazione)**"*.

Del resto, sul punto, in ragione del rinvio pregiudiziale effettuato da parte del TAR Piemonte, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare che *"una decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza, che accerta una violazione delle norme in materia di concorrenza, **non può comportare l'esclusione automatica** di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico"* (CGUE, sez. IX, 4 giugno 2019, *Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)*, C-425/18, para. 34; e similmente id., 13 dicembre 2012, C-425/18, *Forposta e ABC Direct Contact*, C-465/11, para. 31; peraltro confermata anche da CGA, 2 dicembre 2019, n. 1039 e da TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 23 dicembre 2019, n. 14796). Diversamente opinando, la Corte ha ritenuto che si andrebbe non solo a violare il principio di proporzionalità (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 23 dicembre 2019, n. 14796), ma anche a precludere alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una siffatta violazione, secondo il canone della proporzionalità, in merito a comportamenti che integrano astrattamente una violazione delle norme in materia di concorrenza.

Tra l'altro, vale altresì richiamare che il comma 10-*bis* dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016, da ultimo aggiunto dal c.d. "Decreto Sblocca Cantieri" (articolo 1, comma 20, lett. o), n. 5), d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni in legge dalla l. n. 55/2019), ha precisato che nei casi di situazioni rilevanti, di cui all'art. 80, comma 5, la durata dell'eventuale effetto escludente decorre *"dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, **dalla data di passaggio in giudicato della sentenza**"*. Da ciò discende che lo stesso legislatore ha inteso reconsiderare nel 2019 la linea interpretativa precedentemente resa dall'ANAC chiarendo che la mera efficacia della sanzione non è sufficiente a fondare una eventuale esclusione, occorrendo, al contrario, la definizione con forza di giudicato del giudizio eventualmente intrapreso. Tale interpretazione è confortata peraltro dalla stessa richiamata ordinanza della Corte di Giustizia *Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)* che ha precisato che il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, alla stregua delle altre autorità europee a tutela della concorrenza, deve essere *"confermato da un organo giurisdizionale"* (para. 35).

Infine, si ritiene che sia del tutto dirimente che **proprio con riferimento alla posizione della stessa Engie Servizi e nell'ambito proprio della gara oggetto della sanzione Antitrust**, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 5926 del 28 agosto 2019, ha già ribadito che *"l'art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – anche in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, valevole anche nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici – non ricomprendeva tra le cause escludenti anche l'ipotesi relativa alla sanzione [AGCM] per intesa restrittiva, come del resto evidenziato da costante giurisprudenza dalla quale non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie: **va infatti "escluso che ricorra il «grave errore professionale» previsto dall'art. 38, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 l'illecito anticoncorrenziali** (sentenza 17 aprile 2017, n. 3505) [...] (ex multis, Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018, n. 722; V, 4 dicembre 2017, n. 5704; V, 17 aprile 2017, n. 3505)"*.

Pertanto, al fine di tutelare i propri interessi e diritti, rileva anche che in data 4 luglio 2019, Engie Servizi S.p.A. ha depositato il proprio ricorso ex art. 119 c.p.a. davanti al Tar Lazio (Roma) con r.g. n. 8584/2019 così da vedere riconosciuta in giudizio – come poi infatti è avvenuto – la propria estraneità rispetto ai fatti e alle condotte ascritte dalla AGCM con il provvedimento n. 27646, notificato in data 9 maggio 2019, reso nei confronti di Cofely Italia S.p.A. (oggi "Engie Servizi S.p.A.").

Ferme le ulteriori argomentazioni e considerazioni, nel merito Engie Servizi ha contestato ogni ricostruzione relativamente alla supposta violazione del diritto antitrust. Ove di interesse, si fornisce quindi una sintesi per sommi capi dei principali argomenti rappresentati al TAR Lazio e quindi accolti con la richiamata sentenza n. 8768/2020. *In primo luogo*, il provvedimento AGCM è viziato da un grave travisamento dei fatti, in quanto il coinvolgimento di Cofely Italia (oggi "Engie Servizi") nell'infrazione in rilievo rappresenta un elemento oggettivamente illogico nella ricostruzione operata dall'AGCM. Da un lato, l'AGCM ritiene di aver accertato un'intesa, nella forma della pratica concordata, in violazione dell'art. 101 TFUE, da parte di quattro imprese diverse da Cofely, partendo dall'osservazione di un loro comportamento anomalo e parallelo nella Gara Facility Management 4 ("FM4"), indetta da Consip S.p.A., consistente nell'adozione di uno schema di offerte c.d. a "scacchiera" (ossia, con assenza di sovrapposizioni nei vari lotti "assegnati" ad una od altre impresa del cartello,

o anche eventualmente con offerte di appoggio palesemente fittizie). Dall'altro, l'AGCM ha ritenuto comunque di coinvolgere Cofely nell'intesa ipotizzando una indimostrata alleanza "asimmetrica" tra Cofely e una delle imprese del cartello, finalizzata ad alterare l'originario programma di ripartizione dei lotti della gara, a danno di un altro protagonista del cartello. Questa ricostruzione è stata ampiamente contestata da Engie Servizi con il richiamato ricorso, oltre che avvalorata dal deposito in giudizio delle risultanze prodotte dalla perizia economica di una primaria società di consulenza. *In secondo luogo*, nel provvedimento dell'AGCM non vi è alcun elemento, esogeno e/o endogeno, che possa direttamente o indirettamente supportare il coinvolgimento di Cofely in un accordo o pratica concordata ex art 101 TFUE. Gli elementi c.d. esogeni, su cui l'AGCM fonda la propria condanna, sono inconsistenti e insufficienti a ritenere assolto l'onere della prova gravante sull'AGCM. Quanto agli elementi c.d. endogeni, la società ricorrente ha fornito, nel corso del procedimento, spiegazioni alternative pienamente plausibili, incomprensibilmente ignorate dall'AGCM. *In terzo luogo*, l'AGCM ha completamente omesso di valutare la condotta di Cofely nell'ambito della prova di un accordo ovvero di una pratica concordata, ossia le due fattispecie tipiche che esauriscono le tipologie di intese colpite dall'art. 101 TFUE, tentando di sopperire all'evidente mancato assolvimento dell'onere probatorio attraverso lo strumentale utilizzo della nozione (di matrice giurisprudenziale) di "intesa unica, complessa, continuata e articolata", che ha una funzione diversa, e comunque applicandola erroneamente al caso *de quo*. Tale nozione si riferisce, infatti, ai cartelli di carattere permanente, che hanno dato luogo alla formazione di un costume collusivo in un determinato settore. Nella specie, però, il provvedimento dell'AGCM si riferiva ad un preteso accordo riguardante una specifica gara, e non all'ipotesi di funzionamento collusivo di un intero mercato. Tutto ciò non consentiva dunque l'interpretazione *in malam partem* di labili indizi, e tanto meno l'attribuzione di valore probatorio a meri sospetti. E infatti, nel definire il giudizio, il TAR Lazio ha riconosciuto la validità di tali argomenti difensivi affermando che "Alla luce dei superiori rilievi risultano fondati i motivi con i quali la ricorrente, prospettando tutte le incongruenze e le lacune fin qui evidenziate, denuncia l'intrinseca contraddittorietà del provvedimento, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione" (sez. I, 27 luglio 2020, n. 8768).

Da quanto ora affermato, Engie Servizi ha correttamente ritenuto che il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM fosse manifestamente illegittimo per le ragioni suesposte e, in particolare, perché la Società non aveva mai preso parte alla presunta intesa anticoncorrenziale censurata dall'AGCM. E infatti, con la richiamata sentenza n. 8768/2020 il TAR Lazio ha annullato la sanzione antitrust per Engie Servizi.

Ripercorrendo l'*iter* del giudizio, con riferimento al giudizio avverso la richiamata decisione dell'AGCM si riferisce che in data 18 luglio 2019 il Collegio della Prima Sezione del Tar Lazio (Roma) si è pronunciato con ordinanza sospensiva n. 4921/2019 nei termini che seguono: "Considerato che - salva la necessità di approfondire nella successiva fase di merito tutte le complesse questioni dedotte, anche in merito all'entità della sanzione complessiva come irrogata - l'invocata tutela cautelare può essere accordata limitatamente alla sospensione della sanzione pecuniaria, subordinata, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, c.p.a., alla prestazione - da parte della società ricorrente e in favore dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato - di una cauzione di importo pari a quello della sanzione irrogata, anche tramite idonea polizza fideiussoria (cfr., ex multis, Cons. Stato, 20 aprile 2018, n. 1790, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1 marzo 2018, n. 1209)". Conseguentemente, al fine di mantenere l'efficacia dell'effetto sospensivo, si precisa che Engie Servizi, entro il termine di 60 giorni assegnato dal Tar e precisamente in data 12 settembre 2019, ha depositato idonea cauzione, stipulata presso un primario istituto di credito, sia presso l'AGCM sia presso la cancelleria del TAR Lazio (Roma) dove era incardinato il citato ricorso avverso la sanzione antitrust. L'udienza di merito davanti al giudice di primo grado si è tenuta il 10 giugno 2020, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. **In data 27 luglio 2020, il TAR Lazio ha quindi definito con la sentenza n. 8768/2020 il giudizio sulla richiamata sanzione dell'AGCM accogliendo il ricorso di Engie Servizi e, per l'effetto, ha annullato integralmente il provvedimento sanzionatorio per Engie Servizi sia per quanto riguarda l'accertamento dell'illecito antitrust, sia per quanto riguarda la sanzione, di modo che il provvedimento dell'AGCM è stato rimosso dall'ordinamento interamente per quanto riguarda la posizione di Engie Servizi. Parimenti, la controllante Engie Energy Services International Sa e la mandante Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l. - C.S.E.L. hanno ottenuto l'annullamento integrale delle rispettive sanzioni ascritte.** In data 18 novembre 2020, l'AGCM ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta sentenza n. 8768/2020 del TAR Lazio e l'udienza di merito del relativo giudizio è stata fissata al 30 marzo 2021. Allo stato, la sentenza n. 8768/2020, che ha annullato integralmente la sanzione dell'AGCM, è comunque pienamente esecutiva in base all'art. 33, comma 2, c.p.a.

In ogni caso, nelle more della definizione di tale giudizio di secondo grado, la circostanza dell'illecito anticoncorrenziale non può essere in alcun modo inclusa tra quelle rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 in quanto, essendo venuta meno per effetto della decisione del TAR Lazio n. 8768/2020, essa non

può incidere in alcun modo sulla valutazione relativa all'integrità morale e alla affidabilità professionale dell'operatore economico scrivente.

Per quanto occorrer possa, si fa altresì menzione del fatto che Engie Servizi S.p.A., quale mandataria del RTI che ha partecipato alla gara "FM4" indetta da Consip, e oggetto del richiamato procedimento antitrust, ha ricevuto in data 28 giugno 2019 la comunicazione di esclusione del raggruppamento ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b), d.lgs. n. 163/2006. Tale comunicazione è stata impugnata con ricorso nell'ambito del giudizio davanti al Tar Lazio (Roma) con r.g. n. 8202/2019. In data 12 luglio 2019, il TAR del Lazio sez. II con ordinanza n. 4755/2019 ha sospeso sino all'udienza cautelare dell'11 settembre 2019 l'efficacia dei provvedimenti adottati da Consip, aventi ad oggetto l'esclusione dalla gara "FM4" con le relative conseguenze sospensive anche in punto di escussione delle cauzioni provvisorie. Successivamente, all'udienza dell'11 settembre 2019, il TAR ha sospeso con ordinanza n. 5947/2019 l'efficacia dell'escussione della garanzia provvisoria, rinviando l'udienza al 15 luglio 2020 ritenendo *"necessario un approfondimento, possibile solo nella fase di merito"*. Avverso tale ordinanza cautelare, Engie Servizi ha presentato appello davanti al Consiglio di Stato in data 25 ottobre 2019, con r.g. n. 8720/2019 e, parallelamente, ha impugnato davanti al TAR Lazio con motivi aggiunti l'aggiudicazione *medio tempore* intercorsa a seguito della propria esclusione. In seguito al rigetto delle richiamate istanze cautelari, davanti al Consiglio di Stato e davanti al Tar Lazio, è stata fissata udienza di merito dapprima al 15 luglio 2020 e, in seguito al rinvio *ex officio* da parte del Presidente della Sezione, è stata fissata nuovamente al 2 dicembre 2020 e ulteriormente rinviata al 17 marzo 2021. In seguito alla richiamata esclusione dalla gara, Consip ha ritenuto, *ex art.* 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, di segnalare tale circostanza all'Autorità nazionale anticorruzione dapprima con riferimento all'art. 38, comma 1, lett. f) e in un secondo momento con riferimento al successivo comma *m-quater*). Con la conseguenza che in data 4 ottobre 2019, l'Autorità ha dato comunicazione a Engie Servizi S.p.A. di aver avviato il relativo procedimento *ex art.* 213, comma 10 del Codice Appalti, a tutt'oggi ancora pendente. Nonostante tale procedimento non si sia ancora concluso e, pur conscia che allo stato non sussisterebbe alcun obbligo dichiarativo in ragione della irrilevanza di questa notizia in ragione dell'assenza di alcun automatismo tra la segnalazione e l'iscrizione nel Casellario Informatico (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2019, n. 4250), Engie Servizi S.p.A. ha ritenuto comunque di rendere edotta la Spett.le Stazione Appaltante circa tale procedimento in corso rispetto al quale utilizzerà tutti gli strumenti difensivi a disposizione. Difatti, in data 14 novembre 2019 Engie Servizi ha depositato la propria memoria di difesa procedimentale, con richiesta di audizione, chiedendo l'archiviazione del procedimento e, in subordine, la sospensione del procedimento in ragione della pendenza dei giudizi incardinati davanti al TAR Lazio (rr. gg. nn. 8202/219 e 8584/2019). Nella stessa data, l'Anac ha accordato l'audizione fissandola per il 18 dicembre 2019. Ad ogni buon conto, quanto sopra è stato reso per mera trasparenza e si ribadisce che tale circostanza non costituisce una autonoma causa di esclusione per giurisprudenza costante (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2019, n. 4250). In data 24 gennaio 2020, l'Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici dell'Anac, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Autorità tenutosi in data 20 gennaio 2020, ha comunicato a Engie Servizi, con nota prot. n. 5948, la sospensione del procedimento *"nelle more della definizione dei giudizi pendenti nei confronti del provvedimento AGCM"*.

Benché la sanzione antitrust nei confronti di Engie Servizi sia stata annullata in giudizio dalla richiamata sentenza n. 8768/2020 del TAR Lazio, vale comunque riportare un ulteriore elemento che la Società scrivente reputa astrattamente utile per a codesta Spettabile Stazione Appaltante e che attiene alle numerose e incisive misure di *self cleaning* che, ai sensi dell'art. 80, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 e in conformità con le Linee guida sulla compliance Antitrust pubblicate dall'AGCM in data 25 settembre 2018, Engie Servizi S.p.A. ha messo in atto sul lato Antitrust¹.

Queste ultime, nello specifico, sono così individuabili:

- a) avocazione e revoca di qualsivoglia potere di procuratore e rappresentanza in capo al soggetto individuato dall'Antitrust quale "esponente" della Società, avvenuta in data 20 marzo 2014;
- b) come sopra descritto, la Società ha dotato un nuovo Codice Etico che tratta espressamente la compliance con il diritto Antitrust che rappresenta un valore fondante del Gruppo Engie. In particolare, il Codice Etico prevede espressamente che "Il Gruppo attribuisce la massima importanza al rispetto delle regole antitrust e rifiuta qualsiasi pratica contraria. I suoi collaboratori sono esortati ad adottare un

¹ Sul punto si precisa che, per quanto riguarda l'operatività *pro futuro* delle misure organizzative virtuose poste in essere da Engie Servizi S.p.A., per giurisprudenza consolidata, le suddette, se effettuate, come nel caso di specie, prima della partecipazione alla gara, devono essere considerate determinanti ai fini della valutazione di integrità morale ed affidabilità professionale dell'operatore economico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1 settembre 2018, n. 5424; Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 598).

comportamento irreprensibile nei confronti dei loro concorrenti, clienti, fornitori, subappaltatori e prospect. Sono in particolare proibiti: l'intesa illecita, l'abuso di posizione dominante, gli atti di corruzione, lo scambio di informazioni privilegiate, i prezzi discriminatori, eccessivi o estorsivi, ecc. È vietata qualsivoglia pratica sleale, come la concertazione con concorrenti, con l'obiettivo di: presentare offerte concertate; fissare un prezzo d'acquisto o di vendita; limitare la produzione, gli investimenti, l'innovazione e l'uso che ne viene fatto; ripartire o segmentare mercati, sbocchi o fonti d'approvvigionamento, sia per territori, sia per tipo di clientela, o secondo qualsiasi altro criterio; eliminare un concorrente, un cliente, un fornitore o un nuovo arrivato dal mercato. Qualsiasi collaboratore del Gruppo utilizza esclusivamente i mezzi legali ed etici per la ricerca di informazioni sui suoi concorrenti; a titolo esemplificativo, sono illecite l'intrusione e la dissimulazione d'identità. Non si rende responsabile di diffamazione, o denigrazione dei concorrenti, e si astiene dal trarre vantaggio da documenti che siano inesatti, falsificati o alterati. Qualora un'entità del Gruppo intervenga su un mercato regolamentato, deve informare i collaboratori delle disposizioni che li riguardano e controllarne la corretta applicazione".

- c) Programma di Compliance Antitrust. Engie Servizi S.p.A. si sta progressivamente dotando di un programma di compliance antitrust *ad hoc* (v. diffusamente *infra*) che segue le Linee Guida sulla Compliance Antitrust dell'AGCM del 25 settembre 2018 e le *best practice* di settore. In particolare, il programma, che è in predisposizione con il supporto di professionisti esterni qualificati, ha ad oggetto:
- l'individuazione delle specifiche aree di rischio Antitrust alla luce della natura, dimensioni e posizione sul mercato della Società nonché delle attività svolte e del contesto, sia di mercato sia regolatorio. Tale attività viene svolta anche attraverso interviste selezionate a manager e dipendenti della Società;
 - la definizione di ulteriori processi gestionali idonei a ridurre il rischio di realizzazione di condotte in violazione della normativa antitrust che tengano conto della valutazione del rischio svolta ai sensi del punto precedente. Tali processi includono, oltre alla individuazione e alla nomina di un responsabile del programma di compliance antitrust, la revisione delle procedure aziendali e la previsione di meccanismi di controllo. La definizione e la predisposizione di sanzioni e incentivi per i dipendenti per orientare la loro condotta al rispetto del diritto della concorrenza; la previsione di codici di condotta ad hoc, la previsione di un sistema di analisi dinamica del rischio antitrust e di monitoraggio periodico del programma di compliance;
 - la promozione della cultura della concorrenza e le attività di informazione e formazione al personale, sia in aula sia in e-learning.
- d) Nomina di un Responsabile del Programma di Compliance Antitrust. In base alla determinazione aziendale di nomina, al Responsabile del Programma di Compliance Antitrust è attribuita la responsabilità di proporre i contenuti del Programma di Compliance Antitrust, di monitorare l'implementazione del Programma di Compliance Antitrust, in linea con le delibere dell'AGCM e le policy del Gruppo ENGIE, di coordinare l'aggiornamento del Programma di Compliance Antitrust al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati, delle attività, dei rischi, della normativa e della prassi, di riferire dell'attuazione del Programma di Compliance Antitrust agli organi aziendali, di fornire pareri all'organizzazione sulla compatibilità delle condotte con il diritto della concorrenza, di gestire le segnalazioni di condotte potenzialmente in violazione della normativa antitrust secondo le procedure aziendali.
- e) Procedura whistleblowing (segnalazione di condotte illecite). Come sopra illustrato, la Società si è dotata di un sistema di *whistleblowing* che permette di segnalare anche eventuali violazioni del diritto della concorrenza, con canali dedicati e regole interne molto dettagliate in relazione alle modalità per effettuare la segnalazione, alla gestione della segnalazione stessa e alla tutela del segnalante, ivi incluso il suo anonimato.
- f) L'organismo di Vigilanza è composto esclusivamente da tre componenti esterni, individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie e di controllo interno, nonché con un'adequata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001. Tale composizione garantisce l'ulteriore indipendenza dell'Organismo di Vigilanza nelle sue attività di monitoraggio e controllo (cfr. sulla autonoma rilevanza della composizione dell'Organismo di Vigilanza quale idonea misura di *self-cleaning* in relazione ad una vicenda antitrust, TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11 gennaio 2019, ord. n. 24/2019).

- g) Sensibilizzazione e formazione del personale. La Società ha avviato un training sul diritto della concorrenza volto a sensibilizzare manager e dipendenti sul rispetto della normativa antitrust e sulla condotta che occorre adottare secondo la normativa in essere.

Il Programma di Compliance Antitrust, come sopra richiamato, ha già portato all'adozione di misure di prevenzione specifiche riguardanti le attività legate alla partecipazione a gare pubbliche, quali, oltre le misure di cui sopra ai punti b), d), e), f), g), l'adozione di uno specifico Codice di condotta Antitrust per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e/o di affidamento di contratti pubblici e la nomina del Responsabile del Programma di Compliance Antitrust. Il Codice, oltre a contenere una illustrazione dei principi fondamentali della materia, fornisce indicazioni in merito ai comportamenti da adottare nei rapporti con i concorrenti, con le stazioni appaltanti, con i partner commerciali, subappaltatori, fornitori e i terzi in generale nonché regole di buona condotta per la gestione delle informazioni commercialmente sensibili. Il codice di condotta è obbligatorio per tutto il personale e la sua violazione può dar luogo all'applicazione di misure disciplinari. L'adozione del codice e l'importanza che riveste per la società il rispetto del diritto della concorrenza ha formato oggetto di specifica comunicazione a tutto il personale dell'azienda da parte del top management.

Inoltre, ove occorrer possa, si dà atto che in data 18 agosto 2019, la società Scrivente, unitamente alla capogruppo ENGIE Energie Services SA, ha ottenuto l'importante riconoscimento della certificazione ISO 37001: 2016 relativamente al sistema di anticorruzione (ISO 37001 - "Anti-Bribery Management System"). Ciò a riprova dell'attenzione e della diligenza di Engie Servizi nell'adesione ai più efficaci standard di prevenzione aziendale di condotte illecite.

Per quanto appena esposto, si evidenzia in ogni caso come le incisive misure di *self cleaning* sopra delineate sono tali da aver comunque reciso qualsiasi nesso con il precedente assetto gestorio della Società inaugurando, nonostante il TAR Lazio con sentenza n. 8768/2020 abbia riconosciuto che Engie Servizi non ha mai preso parte al supposto cartello per la gara FM4 di Consip, così rafforzando a partire dal secondo trimestre del 2019 i presidi previsti dalle Linee Guida sulla Compliance Antitrust dell'AGCM del 25 settembre 2018 e dalle *best practice* di settore. In merito, Engie Servizi S.p.A. rimane disponibile all'esibizione della documentazione, conforme all'originale, di comprova ove codesta Stazione appaltante dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario.

Da tutto quanto sopra premesso e considerato, Engie Servizi S.p.A. confida, pertanto, che codesta Spettabile Stazione appaltante si determini nel senso di riconoscere e confermare la piena integrità morale e affidabilità professionale della Società come operatore economico qualificato, tale da non consentire e non giustificare l'ingiusta e sproporzionata esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara, anche con riferimento all'interesse pubblico connesso alla partecipazione da parte di un operatore così qualificato sotto il profilo non solo delle proprie offerte tecnico-economiche ma anche della massima concorrenza nel procedimento in oggetto. Ciò, in ragione delle argomentazioni sopra riportate, ovvero della piena adozione di significative, complete ed efficaci misure di *self cleaning*, oltre che dell'annullamento della sanzione antitrust TAR Lazio con sentenza n. 8768/2020 per la posizione di Engie Servizi in quanto resa in presenza di gravi e contrastanti risultanze istruttorie, probatorie e motivazionali.

Con riferimento alle circostanze astrattamente rilevanti in base alla previsione dell'art. 80, comma 5, *c-quater*), per puro scopo informativo e fermo restando che, alla luce delle argomentate descrizioni e deduzioni, nessuno dei casi indicati *infra* può configurarsi neanche in ipotesi come causa di esclusione automatica, si riporta quanto segue in ordine cronologico:

- Engie Servizi S.p.A./Energy System S.r.l. – Tribunale di Milano (r.g. n. 55157/2017) - sentenza n. 1273/2019 del 7 febbraio 2019. Sintesi della vicenda: la controversia ha riguardato il pagamento del saldo prezzo, pari a ca. € 150.000,00 che Energy System sosteneva di avere maturato per prestazioni rese quale subappaltatore nell'ambito dell'appalto tra ATM, committente, ed Engie Servizi, appaltatore principale. Le ragioni per le quali Engie non aveva pagato il saldo prezzo risiedevano nel fatto che (i) alcune delle prestazioni asseritamente rese da Energy non erano state effettivamente rese e comunque erano state eseguite fuori dalle procedure previste nel contratto; (ii) la stazione appaltante aveva applicato alcune penali riferite a certe attività rese da Energy System ed Engie aveva chiesto, con eccezione riconvenzionale, che queste fossero compensate. In merito, il Tribunale di Milano ha considerato che (a) il credito di Energy System fosse dimostrato nella misura di ca. € 85.000,00; (b) che quanto alle penali per € 19.000,00 non vi era la prova della riferibilità diretta a Energy System; (c) che per le altre penali per circa € 60.000,00 il Tribunale di Milano non fosse competente a decidere, conformemente alla corrispondente eccezione di incompetenza di Engie; (d) che le spese di lite andavano compensate nella misura del 50%;

- CEM S.p.A./Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) Tribunale di Roma (r.g. n. 75973/2013) – sentenza n.

2225/2018 del 31 gennaio 2018. Sintesi della vicenda: la controversia ha riguardato il pagamento del saldo prezzo, pari a ca. € 152.000,00 che CEM sosteneva di avere maturato per prestazioni rese quale subappaltatore per la realizzazione degli impianti di condizionamento nell'ambito dell'appalto tra la società palazzo dei Congressi di Rimini, committente, ed Engie Servizi, appaltatore principale. Le ragioni per le quali Engie ha ritenuto di non dover pagare risiedevano nei ritardi nell'esecuzione dei lavori nei quali era incorsa CEM e nella mancata realizzazione di alcune opere. Inoltre, Engie ha sostenuto che nel SAL finale n. 16, effettuato in contraddittorio fra le parti, era stato concordato di trattenere tale importo. Il Tribunale ha condannato Engie al pagamento della somma di € 152.000 sostenendo che il SAL, anche se accettato, non costituiva prova dell'intesa e che comunque Engie non aveva dimostrato pienamente gli addebiti e la loro riferibilità al subappaltatore;

Conseguentemente, in ragione delle circostanziate ricostruzioni e delle evidenze rappresentate che ora precedono si insiste per la piena affidabilità professionale della scrivente Società, anche con riferimento ai rapporti con i sub-appaltatori, secondo le circostanze di cui al comma *c-quater*).

Si rimane a disposizione per ogni eventuale e/o ulteriore precisazione e integrazione che si rendesse necessaria.

Il sottoscritto dichiara, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

In fede.

Milano, li 19-01-2021

ENGIE SERVIZI S.p.A
Frederic Bongioanni

Direzione Regionale del Lazio

Settore Soggetti Rilevanti Dimensioni
Ufficio Grandi Contribuenti

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D'IMPOSTA	CODICE FISCALE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 7 1 4 9 9 3 0 5 8 3 </div>	NUMERO PARTITA IVA <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 1 6 9 8 9 1 1 0 0 3 </div>
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ENGIE SERVIZI S.P.A.		
DOMICILIO FISCALE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> VIA E NUMERO CIVICO VIALE GIORGIO RIBOTTA 31 </div> <div style="width: 15%;"> C.A.P. 0 0 1 4 4 </div> <div style="width: 25%;"> COMUNE ROMA </div> <div style="width: 15%;"> PROV R M </div> </div>		

Il sottoscritto Capo Team, in relazione alla richiesta di certificazione con riguardo alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti, pervenuta in data 03 dicembre 2020 prot. n. 108762, da parte dell'istante ENGIE SERVIZI S.P.A., viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 21 dicembre 2020

CERTIFICA

- che non risultano seguenti carichi pendenti definitivamente accertati¹;
- che risultano i seguenti carichi non definitivamente accertati:
 - cartella di pagamento n.02520110022412741, anno di imposta 2005, intestatario (incorporata) ARPE TECNICA S.R.L. CF 01177920921, consegnata al concessionario il 25/02/2011, derivante da ruoli del registro, per un debito di Euro 230,74;
 - Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a ACCERT. SDC TK5034M04635-10 (2005) per l'anno d'imposta 2005, relativo al contribuente incorporato/a COFELY PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CF 03558711002, stato contenzioso Cassazione pendente o con esito MANCANTE A SISTEMA con importo contestato di Euro 1.336.294,00;
 - Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a S.C.-CON TJB080100314-11 (2006) per l'anno d'imposta 2006, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso Cassazione pendente o con esito MANCANTE A SISTEMA con importo contestato di Euro 401.228,00;

¹ un atto si considera definitivo nel caso di inutile decorso del termine per l'impugnazione ovvero nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale favorevole in tutto o in parte all'Ufficio.

- *Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a ACCERT. SDC TJB030100315-11 (2006) per l'anno d'imposta 2006, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso Cassazione pendente con importo contestato di Euro 63.830,00;*
- *Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a ACCERT. SDC TJB030100069-12 (2007) per l'anno d'imposta 2007, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso Cassazione pendente con importo contestato di Euro 56.750,00;*
- *Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a S.C.-CON TJB080100068-12 (2007) per l'anno d'imposta 2007, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso Cassazione pendente con importo contestato di Euro 376.152,00;*
- *Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a ATTO UNICO TJB0E0100038-13 (2008) per l'anno d'imposta 2008, relativo al contribuente in oggetto, deciso in II° Grado con esito Sfavorevole all'ufficio con importo contestato di Euro 167.178,00;*
- *Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a ACC.IRAP SDCTJB0C0100037-13 (2008) per l'anno d'imposta 2008, relativo al contribuente in oggetto, deciso in II° Grado con esito Sfavorevole all'ufficio con importo contestato di Euro 26.992,00;*
- *Ricorso avverso la N.2014/ORA00042-201 (2012) per l'anno d'imposta 2012, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso Cassazione pendente con importo contestato di Euro 1.391.507,00;*
- *Ricorso avverso l'AVV. LIQ. 2008 S.1T N.001672-000 A.001 MOT. Z per l'anno d'imposta 2008, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso Cassazione pendente con importo contestato di Euro 10.399.300,00;*

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente certificato non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, L. 12 novembre 2011 n. 183).

Firmato digitalmente

IL CAPO TEAM (*)

Francesco Pepe

(*) firma su delega del Direttore Regionale, Maria Pia Protano

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-12-22 11:31:44 (UTC)**File verificato:****C:\Users\DIC590\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\6A5ML5E8\doc_000167567876.pdf.p7m**

Esito verifica:

Verifica completata con successo**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: PEPE FRANCESCO

Firma verificata: OK

Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 22/12/2020 10:47:11

Dati del certificato del firmatario PEPE FRANCESCO:

Nome, Cognome:	FRANCESCO PEPE
Organizzazione:	Agenzia delle Entrate
Numero identificativo:	FECSV-41325951025051
Data di scadenza:	08/10/2023 10:22:39
Autorita' di certificazione:	Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., Qualified Trust Service Provider, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.159.10.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6


Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

Página reservada a las autoridades competentes
para expedir el pasaporte / Forbeholdt de pasudstedende
myndigheder / Amtliche Vermerke
Προοριζόμενη για τις αρμόγιες αρχές για την
έκδοση του διαβατηρίου / Page reserved for issuing authorities
Leathangh in iainche d'uidarais eisiuna
Página reservada al'autorität
Opmerkingen van bevoegde instanties
Página reservada às entidades competentes
para emitir o passaporte / Varattu passinloviranomaisille
Forbeholdt udfærdnende myndighet.

*This passport contains sensitive electronics.
For best performance please do not bend,
perforate or expose to extreme temperatures
or excess moisture.*



10 03 2025

P<FRABONGIOANNI<<FREDERIC<<<<<<<<<<<<<<<<<
15AI075435FRA7502178M2503103<<<<<<<<<<<<06

ENGIE SERVIZI S.p.A.

Sede legale sita in Viale Giorgio Ribotta, 31 - 00144 ROMA – telefono 06-549231 – fax 06-54923300 - iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07149930583 dal 19.02.1996 (già iscritta al Registro del Tribunale di Roma al numero 9490/85) – costituita con atto del 19.09.1985 a Rogito del Notaio Enrico Castellini in Roma, Rep. n. 203795, Rog. n. 36698

Unico Socio (Persona giuridica) : **ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL SA (Belgio)**

Procuratore firmatario della documentazione di gara:

- **Bongioanni Frederic**, nato a Nizza (Francia) il 17/02/1975, domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, C.F. BNGFDR75B17Z110U – cittadino francese

Consiglio di Amministrazione:

- **TEROUANNE Damien, Benoit, Michel**, nato a Montpellier (Francia) il 07.05.1972, domiciliato per la carica c/o la sede legale Viale Giorgio Ribotta n. 31 – 00144 Roma - C.F. TRNDMN72E07Z110B - cittadino francese – cariche ricoperte: *Amministratore Delegato, Legale Rappresentante e Consigliere*, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12/05/2020 IN CARICA FINO AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020 - Firma disgiunta
- **JACOLIN Etienne, Jacques, André**, nato a Boulogne Billancourt (Francia) il 15.10.1961, residente in 4, Rue Lyautey a Parigi 16E (75) Francia, domiciliato per la carica in Roma Viale Giorgio Ribotta, 31 - 00144, codice fiscale JCLTNJ61R15Z110K – cittadino francese – *Consigliere e Presidente (NESSUN POTERE ASSOCIATO ALLA CARICA)* – NOMINATO IL 08/05/2018 IN CARICA FINO AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020;
- **KUHN CLIMEAU Christine, Marie, Paule** nata a Strasburgo il 30.04.1968, residente in 108, Rue Chaptal a Levallois-Perret (Francia), domiciliata per la carica in Roma Viale Giorgio Ribotta, 31 – 00144 – codice fiscale KHNCRS68D70Z110S - cittadina Francese – *Consigliere (NESSUN POTERE ASSOCIATO ALLA CARICA)* - NOMINATA IL 12/05/2020 IN CARICA FINO AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020;
- **TORNATORA ANGELA MARIA**, nata a Roma il 21.03.1962 – residente a Roma in Via Francesco Crispi, 23, domiciliata per la carica in Roma Viale Giorgio Ribotta, 31 - 00144, C.F. TRNNLM62C61H501Y, Cittadina italiana – *Consigliere (NESSUN POTERE ASSOCIATO ALLA CARICA)* NOMINATA IL 10/05/2019 IN CARICA FINO AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020, al Consigliere Angela Maria Tornatora in data 20/12/2019 sono stati conferiti poteri limitatamente all'area bancaria/creditizia;

Collegio sindacale

- **Gabrielli Riccardo**, Presidente del Collegio Sindacale, nato a Roma l'01/02/1964 e residente a Roma in Via Antonio Bertoloni n. 3, C.F. GBRRCR64B01H501Y – Cittadino italiano – nominato con atto del 08/05/2018, durata in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- **Bitti Andrea**, Sindaco Supplente, nato a Roma il 05/03/1970 e residente a Roma in Via Castelliri n. 15, C.F. BTTNDR70C05H501V – Cittadino italiano – nominato con atto del 08/05/2018, durata in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- **Rocchi Roberto**, Sindaco Supplente, nato a Roma il 19/07/1963 e residente a Roma in Piazza Adriana n. 5, C.F. RCCRRT63L19H501T – Cittadino italiano – nominato con atto del 08/05/2018, durata in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- **Marini Gianluca**, Sindaco Effettivo, nato a Roma il 3 giugno 1965, residente a Faleria (VT) in Via Roma, 90 e domiciliato a Roma in Via di Quarto Peperino, 22, C.F. MRNGLC65H03H501B, Cittadino italiano – nominato con atto del 08/05/2018, durata in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- **Santi Alberto**, Sindaco Effettivo nato a Roma il 13 giugno 1965, domiciliato a Roma in Piazza Acilia n. 4, C.F. SNTLRT65H13H501M - Cittadino italiano – nominato con atto del 08/05/2018, durata in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;

Organismo di vigilanza

- ✓ **Di Vieto Roberta**, nata a Napoli il 07/06/1969 e residente a Brescia in Via Panoramica dei Ronchi n. 38/C, C.F. DVTRRT69H47F8390 – Cittadina italiana – nominata con atto del 13/06/2018 (Presidente), durata in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- ✓ **Regoliosi Carlo**, nato a Roma l'1/03/1977 e residente a Roma in Via Peccioli n. 18, C.F. RGLCRL77C01H501K – Cittadino italiano – nominato con atto del 13/06/2018 (membro), durata in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- ✓ **Mezzetti Enrico**, nato a Roma il 13/08/1962 e residente a Roma in Via Antonio Bosio, 25, C.F. MZZNRC62M13H501W – Cittadino italiano – nominato con atto del 18/07/2018 (membro), durata in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;

Direttori Tecnici:

- **Benelli Gianluca**, nato a Firenze il 07/07/1970, residente a Firenze in Via M. Gioia, 9 – C.F. BNLGLC70L07D612N - Cittadino italo-francese, nominato il 15.09.2016 IN CARICA FINO ALLA REVOCA;
- **Bocci Silvano**, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 30.05.1966, residente a Sesto San Giovanni (MI) in Via Saint Denis, 177/B – C.F. BCCSVN66E30I690L – Cittadino italiano, nominato il 23.03.2009 IN CARICA FINO ALLA REVOCA;
- **De Capitani Simonetta Rosalma**, nata a Monza il 02/09/1966, residente a Monza in Via Giuliani Reginaldo, 10 – C.F. DCPSNT66P42F704D – Cittadina italiana, nominata il 12.09.2017 IN CARICA FINO ALLA REVOCA;
- **Giudici Patrick Lorenzo**, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 17.03.1969, residente a Vimercate (MB) in Via A. Nobel, 10 – C.F. GDCPRC69C17I690Y – Cittadino italiano, nominato il 09.11.2018 IN CARICA FINO ALLA REVOCA;
- **Sartor Stefania**, nata a Bollate (MI) il 17/01/1971, residente a Novate Milanese (MI) in Via Bollate, 49 – C.F. SRTSFN71A57A940Y – Cittadina italiana, nominata l'1.04.2020 IN CARICA FINO ALLA REVOCA.

Elenco Procuratori che possono impegnare la società nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o per la partecipazione alle pubbliche gare d'appalto:

- **Agabiti Mario**, nato a Terni il 27/10/1960, residente a Fornole di Amelia (TR) in Via Salisciano, 70 – C.F. GBTMRA60R27L117R – Cittadino italiano
- **Benelli Gianluca**, nato a Firenze il 07/07/1970, residente a Firenze in Via M. Gioia, 9 – C.F. BNLGLC70L07D612N - Cittadino italo-francese
- **Biondi Gabriele**, nato a Firenze (FI) il 23.06.1972, residente a Milano in Via Eustachi, 5 interno 5 - C.F. BNDGRL72H23D612K – Cittadino italiano
- **Bongioanni Frederic**, nato a Nizza (Francia) il 17/02/1975, residente a Carimate (CO) in Via del Faggio n. 20, C.F. BNGFDR75B17Z110U – cittadino francese
- **Bonvoisin Matthieu**, nato a Périgueux (Francia) il 28.09.1979, residente a Milano in Via Bramante, 40 – C.F. BNVMT79P28Z110D – Cittadino francese
- **Borgia Andrea**, nato a Roma il 05.05.1987, residente a Roma in Via Carlo Labruzzi n. 12 – C.F. BRGNDR87E05H501H – Cittadino italiano
- **Buscaglia Maurizio**, nato a Torino (TO) il 14.10.1964, residente a Torino (TO) in Via Drovetti Bernardino, 18 BIS - C.F. BSCMRZ64R14L219N – Cittadino italiano
- **Caforio Giuseppe**, nato a Monza (MB) il 04.10.1973, residente a Milano in Via dall'Ongaro, 5 - C.F. CFRGPP73R04F704G – Cittadino italiano
- **Calchera Bruno**, nato a Venezia l'8.05.1972, residente a Preganziol (TV) in Via Terraglio, 24 - C.F. CLCBRN72E08L736G – Cittadino italiano
- **Callegari Sara**, nata a Milano il 30/10/1967, residente a Bresso (MI) in Via Borghi, 4 – C.F. CLLSRA67R70F205D – Cittadina italiana
- **Calosso Walter**, nato ad Avigliana (TO) il 20.05.1960, residente a Monza in Via Valcava, 15 – C.F. CLSWTR60E20A518L – Cittadino italiano

- **Capannini Giorgio**, nato a Roma il 05.10.1971, residente a Fonte Nuova (RM) in Via De Sanctis F., 43 – C.F. CPNGRG71R05H501P – Cittadino italiano
- **Cecchini Marco**, nato a Roma il 16/10/1967, residente a Roma in Via Guglielmo Rondelet n.36 – C.F. CCCMRC67R16H501W – Cittadino italiano
- **Chirico Gilberto**, nato a Loano (SV) il 14/05/1964, residente a Venegono Inferiore (VA), in Via Ferrarin A, 6 - C.F. CHRGBR64E14E632E
- **Consorti Enzo**, nato a Penne (PE) il 05/04/1982, residente a Teramo in Valle San Giovanni/Travazzano snc, C.F. CNSNZE82D05G438S – cittadino italiano
- **Coviello Gianluca**, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 04.09.1966, residente a Milano in Via Arnaldo Vassallo n. 1, C.F. CVLGLC66P04I690E
- **Di Battista Fabrizio**, nato ad Avezzano (AQ) il 21.11.1972, residente a Francavilla al Mare (CH) in Via Adriatica Nord, 135 - C.F. DBTFRZ72S21A515Q – Cittadino italiano
- **Di Flamminio Giuseppe**, nato a Bollate il 11/04/1974, residente a Cinisello Balsamo (MI) in Via Donatello n. 16, C.F. DFLGPP74D11A940R – Cittadino italiano
- **Fiocchi Andrea**, nato a Milano il 27/07/1966, residente a Milano in Corso Sempione, 95, C.F. FCCNDR66L27F205U - Cittadino italiano
- **Fiorucci Luca**, nato a Firenze il 24.04.1969, residente a Peschiera Borromeo (MI) in Via Abruzzi, 4/E – C.F. FRCLCU69D24D612H – Cittadino italiano
- **Gagliarducci Giuseppe** a Segni (Roma) il 14/12/1964, residente a Roma in Via Casilina, 491 – C.F. GGLGPP64T14I573X – Cittadino italiano
- **Galati Roberto**, nato a Crotone (KR) il 13/08/1963, residente a Napoli in Viale Calascione n. 5 – C.F. GLTRRT63M13D122I Cittadino italiano
- **Galli Claudio**, nato a Roma il 23.11.1969, residente ad Ariccia (RM) in Viale dei Tigli n. 48 - C.F. GLLCLD69S23H501A – Cittadino italiano
- **Giuliano Giuseppe**, nato a Lanzo Torinese (TO) il 28/07/1960, residente a Cuneo in Via Roero n. 132 – C.F. GLNGPP60L28E445K – Cittadino italiano
- **Iacono Monica**, nata a Milano (MI) il 18.05.1969, residente a Peschiera Borromeo (MI) in Via S.Felice 8° Strada, 37 - C.F. CNIMNC69E58F205V – Cittadina italiana
- **Innocente Simone**, nato a Catania il 06.07.1974, residente a Cinisello Balsamo (MI) in Via dei Ponti, 25 - C.F. NNCSMN74L06C351L – Cittadino italiano
- **Lopes Davide**, nato a Erba (CO) il 04.02.1973 – residente a Valera Fratta (LO) in Via Savonarola, 9/B – C.F. LPSDVD73B04D416A - Cittadino italiano
- **Lutzu Alessia**, nata a Oristano il 25.10.1980, residente a Milano in Via Errico Petrella, 21 – C.F. LTZLSS80R65G113R
- **Marelli Barbara**, nata a Sorengo (Svizzera) il 27.05.1986, residente a Busto Arsizio (VA) in Corso Venti Settembre, 4 – C.F. MRLBBR86E67Z133T – Cittadina italiana
- **Masi Laura**, nata a Firenze il 09.02.1964, residente a Milano, in Via Archimede, 12 – C.F. MSALRA64B49D612U – cittadina italiana
- **Massaria Marco**, nato a Fabriano (AN) il 26.11.1977, residente ad Assisi (PG), in Via Fontebella, 55 – C.F. MSSMRC77S26D451K – Cittadino italiano
- **Mendolicchio Cristiano**, nato a Milano (MI) il 05.09.1968, residente a Numana (AN) in Via Ascoli Piceno, 4 - C.F. MNDCST68P05F205D – Cittadino italiano
- **Migliorini Danilo**, nato a Oristano il 07.11.1962 – residente a Solarussa (OR) in P.zza Indipendenza, 1 - C.F. MGLDNL62S07G113S – Cittadino italiano
- **Moioli Fabrizio**, nato a Bergamo il 23.07/1970, residente a Milano in Piazza Frattini Pietro, 19 C.F. MLOFRZ70L23A794N – Cittadino italiano
- **Montagner Mauro**, nato a Venezia il 20/04/1962, residente a Padova in Via A. Guidi, 56, C.F. MNTMRA62D20L736I – cittadino italiano
- **Pasquali Francesco**, nato a Suzzara (MN) il 24.02.1972 – residente a Milano in Piazza Napoli, 35 – C.F. PSQFNC72B24L020V – Cittadino italiano

- **Pedruzzi Luigi**, nato a Bonate Sotto (BG) il 27.09.1964 – residente a Bonate Sotto (BG) Via G. Parini, 18 – C.F. PDRLGU64P27A962D – cittadino italiano
- **Perrone Carlo**, nato a Campi Salentina (LE) il 12.06.1973, residente a Milano in Via Leon Battista Alberti, 3 – C.F. PRRCL73H12B506R – Cittadino italiano
- **Piacibello Emiliano**, nato a Asti il 12.09.1980, residente ad Asti in Località Canova n. 23, C.F. PCBMLN80P12A479V – Cittadino italiano
- **Ralli Gianpaolo**, nato a Orte (VT) il 03/04/1961, residente a Orte (VT) in Via Vocabolo Mario Villani n. 4 – C.F. RLLGPL61D03G135R – Cittadino italiano
- **Renard Samuel Hubert Emile**, nato a Noumea (Nuova Caledonia/Francia) il 09/10/1975, residente a Milano in Via del Palatino, 7, C.F. RNR SLH 75R09 Z110G
- **Reyz Anne-Sophie**, nata a Brest (Francia) il 08.12.1978 - residente a Milano in Via Viganò, 8 - C.F. RYZNSP78T48Z110C - cittadina francese
- **Riggio Alessandro**, nato a Vicenza il 15.06.1958 - residente a Arcugnano (VI) in Via Pilla, 45 – C.F. RGGLSN58H15L840W - cittadino italiano
- **Rodante Bruno**, nato a Siracusa il 18.01.1962, residente a Cislago (VA) in Via Turati, 94 – C.F. RDNBRN62A18I754A – Cittadino italiano
- **Rossi Roberto**, nato a Roma il 24.03.1965, residente a Porto Ercole – Monte Argentario (GR) in Via delle Buche, 78 – C.F. RSSRRT65C24H501I – Cittadino italiano
- **Sangalli Michela**, nata a Lecco (LC) il 10.03.1977, residente a Merate (LC) in Via Alessandro Volta, 32 - C.F. SNGMHL77C50E507T – Cittadina italiana
- **Scandella Massimo**, nato a Torino l'11/12/1967, residente ad Almese (TO) in Via Fontana n. 18/13 – C.F. SCNMSM67T11L219P – Cittadino italiano
- **Sposato Claudio Luigi**, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 30.08.1963, residente a Milano in Via Principe Eugenio, 61 - C.F. SPSCDL63M30I690C – Cittadino italiano
- **Terribile Luca**, nato a Melzo (MI) il 28.10.1980, residente a Vignate (MI) in Via P. Nenni, 9/A - codice fiscale TRRLCU 80R28 F119U – Cittadino italiano
- **Tomassini Cristina**, nata a Civitavecchia (RM) il 20.09.1969 – residente a Roma in Via Flaminia, 167 - C.F. TMSCT69P60C773I – Cittadina italiana
- **Tornatora Angela Maria**, nata a Roma il 21.03.1962 - C.F. TRNNLM62C61H501Y – residente a Roma in Via Francesco Crispi, 23 – cittadina italiana
- **Tortora Antonio**, nato a Napoli il 16/04/1978, residente a Torre del Greco (NA) in Via De Guevara n. 17 – C.F. TRTNTN78D16F839Z – Cittadino italiano
- **Vera Giancarlo**, nato a Milano il 29.03.1956 – residente a Noviglio (MI) Via Don Minzoni, 2/D - C.F. VREGCR56C29F205E – Cittadino italiano
- **Zanetti Massimo**, nato a Bergamo il 28/06/1973, residente a Zogno (BG) in Via P. Polli n. 07, – C.F. ZNTMSM73H28A794X – Cittadino italiano
- **Zardo Giampietro**, nato a Bassano del Grappa (VI) il 29.04.1984, residente a Mussolente (VI) Via Villa Giacomelli, 3 – C.F. ZRDGPT84D29A703W - Cittadino italiano

Soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno:

- ❖ **Colavecchia Eros**, nato a Roma il 13.05.1969, residente a Roma in Via Giorgio Petrocchi n. 203 – C.F. CLVRSE69E13H501Q cessato dalla carica di Procuratore in data 22.10.2019;
- ❖ **Longhi Daniele**, nato a Napoli il 17.02.1969, residente a Napoli in Viale Colli Aminei, 425 - C.F. LNGDNL69B17F839A cessato dalla carica di Procuratore in data 22.10.2019;
- ❖ **Perico Giuseppe**, nato a Bergamo il 10.01.1963 – residente a Villa D'Almè (BG) Via F.lli Calvi, 16/B - C.F. PRCGPP63A10A794B cessato dalla carica di Procuratore in data 22.10.2019;
- ❖ **JACQUIER Olivier, Pierre, Dominique** nato a Versailles (Francia) il 21.11.1970, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 31 - 00144 - C.F. JCQLRP70S21Z110R - cittadino francese – cessato dalla carica di Amministratore Delegato, Legale Rappresentante, Consigliere e Direttore Generale in data 20.12.2019 **e successivamente divenuto irreperibile;**

- ❖ **Abati Gianni**, nato a Ramiseto (RE) il 07.03.1953, risulta residente* a Castellanza (VA) in Viale Lombardia, 51 – C.F. BTAGNN53C07G654C cessato dalla carica di Direttore Tecnico in data 01.04.2020 **e successivamente divenuto irreperibile;**
- ❖ **Bellotto Daniele**, nato a Torino il 15.04.1958, risulta residente* a Vercelli in Via della Fornace Sandri, 13 – C.F. BLLDNL58D15L219Z – cessato dalla carica di Procuratore in data 16.04.2020 **e successivamente divenuto irreperibile;**
- ❖ **Morerio Fabio**, nato a Monza il 02/07/1975 – risulta residente* a Monza in Via San Paolo n. 2, - C.F. MRRFBA75L02F704G – cessato dalla carica di Procuratore in data 20.10.2020 **e successivamente divenuto irreperibile;**
- In data 12/12/2019 con atto Rep. 96.149 Racc. 27.682 a Rogito del Notaio Dott. Luigi La Gioia in Roma, è stata formalizzata la fusione per incorporazione della società ENGIE Contracting Italia Srl nella incorporante e controllante al 100% ENGIE Servizi Spa, con decorrenza dal 01/01/2020. I soggetti titolari di cariche ai sensi dell'art. 80, comma 3 del d.lgs 50/2016 e ssmmii della società incorporata ENGIE Contracting Italia Srl sono i Sigg.:
- ❖ **Bisignano Giuseppe**, nato a Ruel Malmaison (Francia) il 09/07/1967, residente a Milano in Via Pinerolo, 72, C.F. BSGGPP67L09Z110B – cittadino italiano – cessato dalla carica di Amministratore Unico e Legale Rappresentante;
- ❖ **Gabrielli Riccardo**, nato a Roma l'01/02/1964 e residente a Roma in Via Antonio Bertoloni n. 3, C.F. GBRRCR64B01H501Y – Cittadino italiano – cessato dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- ❖ **Bitti Andrea**, Sindaco effettivo, nato a Roma il 05/03/1970 e residente a Roma in Via Castelliri n. 15, C.F. BTTNDR70C05H501V – Cittadino italiano - cessato dalla carica di Sindaco effettivo;
- ❖ **Rocchi Roberto**, nato a Roma il 19/07/1963 e residente a Roma in Piazza Adriana n. 5, C.F. RCCRRT63L19H501T – Cittadino italiano – cessato dalla carica di Sindaco effettivo;
- ❖ **Zambelli Stefano**, nato a Roma (RM) il 14/04/1967 *risulta residente a Roma in Via Monza, 9, C.F. ZMBSFN67D14H501I - cittadino italiano – cessato dalla carica di Sindaco Supplente **e successivamente divenuto irreperibile;**
- ❖ **Mazzetti di Pietralata Marco** nato a Roma il 04/03/1969, *risulta residente a Roma in Via del Vantaggio, 27, C.F. MZZMRC69C04H501Q - cittadino italiano – cessato dalla carica di Sindaco Supplente **e successivamente divenuto irreperibile;**
- ❖ **Rossi Benedetta**, nata a Roma il 27/03/1965, residente a Roma Piazzale del Parco della Rimembranza n. 11, C.F. RSSBDT65C67H501D - cittadina italiana – cessata dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico.

**Nota: Residenza fino alla data di permanenza in azienda.*

Milano, li 19-01-2021

ENGIE SERVIZI S.p.A
Frederic Bongioanni